

SENT. n°	334/23
R.G. n°	1007/23
Rep. n°	
Cron. n°	2238/23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il **Giudice di Pace di Livorno**, avv. Marielena Cristiani, alla pubblica udienza del giorno 12 giugno 2023 ha pronunciato e resa pubblica mediante lettura ex art.23 c.8 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1007/2023 R.G.

promossa da: il sig. **[REDACTED]** (**[REDACTED]** G) ,
nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** e residente a **[REDACTED]** via
[REDACTED] e domiciliato in Pisa Lungarno B.Buozzi 13 presso lo
studio dell'avv. Giovanni Longo ed ai fini del presente
procedimento rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Longo
come da procura in calce al ricorso;

contro

**PREFETTURA DI LIVORNO, in persona del Prefetto pro
tempore**, con sede legale in Livorno, rappresentata e difesa da
VPA dott.ssa Valentina Pezone.

CONCLUSIONI

Ricorrente: Chiede che sia dichiarata la cessazione della materia
del contendere.

Resistente :Chiede che sia dichiarata la cessazione della materia
del contendere.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato alla cancelleria dell'intestato ufficio in data 18 aprile 2023, **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso quattro verbali tutti per la violazione dell'art.142 commi 8 e 11 del cds . Assumeva parte opponente che le sanzioni erano ingiuste perché il mezzo sanzionato era dotato di limitatore di velocità il quale non permetteva al veicolo di superare la velocità massima di 90 km/h. Evidenziava di essere stato fermato in data 31 marzo 2023 dalla Polizia Stradale la quale gli aveva chiesto di esibire la stampa del cronotachigrafo cosa che il ricorrente faceva. Ma la Polizia Municipale sulla base della stampa del predetto cronotachigrafo contestava al signor **[REDACTED]** le violazioni impugnate. Rappresentava che la normativa comunitaria prevedeva l'utilizzo del cronotachigrafo solo per controllare le pause e i turni di riposo e non per rilevare le infrazioni al superamento dei limiti di velocità. Il Ministero, dopo che l'Italia era stata sanzionata dalla Commissione UE per contrasto con le norme regolamentari, aveva evidenziato che la contestazione delle violazioni di cui all'art.142 cds accertate attraverso l'esame dei dati tachigrafici, si doveva limitare a quelle per le quali si avesse la certezza che fossero state commesse nel territorio Italiano. Nel caso di specie non era possibile risalire al luogo della presunta infrazione. Inoltre il Ministero aveva chiarito che le violazioni da sanzionare dovevano essere riconducibili a poco tempo prima del controllo. Nel caso di specie le violazioni non sarebbero state riscontrate poco tempo

COPIA DI PAG. 1

prima del controllo ma ben venti giorni prima. Concludeva per l'accoglimento del ricorso considerato anche che la normativa italiana non si era adeguata a quanto richiesto dalla Commissione Europea nel novembre 2020 sicché il comma 6 dell'art.142 doveva essere disapplicato.

Si costituiva la Prefettura di Livorno la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Alla prima udienza del 12 giugno 2023 era presente per parte opponente l'avv. Longo il quale concludeva per la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. Nessuno compariva per la PA.

All'udienza del 12 giugno 2023 la causa veniva decisa sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti così come trascritte in epigrafe.

Considerato che la Prefettura di Livorno ha archiviato i quattro verbali opposti come da provvedimento depositato, dichiara la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna la Prefettura di Livorno, soccombente virtuale, alla refusione delle spese di lite che quantifica in euro ~~300,00~~ oltre rimborso ~~di~~ ~~_____~~ ge.

Livorno 12 giugno 2023.



M
Il Giudice di Pace
Avvocato Marielena Cristiani



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Maria Giovanna Giannanza
Giannanza

Depositato in Cancelleria

Livorno 26 GIU. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Maria Giovanna Giannanza
Giannanza